



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 11 del 1 APR. 2004

“Comunicazioni sdoppiate per impianti su linee SCC-AV”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

LA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
COMPOSTA DI N° 4 PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 4 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 4

• società con socio unico



di Ferrovie dello Stato S.p.A. d.l.
sexies cod. civ. e D. Les. n. 118/2001



Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei responsabili delle competenti strutture operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. n°. RFI/TC.MV.RG/SCC-AV/001 del 15.03.2004 con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente l'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

La presente Disposizione, con riferimento al punto 2.2.4 della disposizione 52 del 27/12/2001, definisce i criteri per la gestione delle comunicazioni sdoppiate per gli impianti ubicati sulle linee S.C.C. ed A.V.

Art. 2

Le comunicazioni sdoppiate devono essere gestite in base ai seguenti principi:

- I due deviatori della comunicazione sdoppiata sono gestiti per i movimenti dei treni nonché per gli interventi di soccorso in caso di guasto, come deviatori semplici.
- I due deviatori della comunicazione sdoppiata sono gestiti come se fossero collegati in comunicazione nell'ambito delle zone escludibili al fine di consentire l'indipendenza e la effettuazione di movimenti dei treni su di un deviatoio mentre è esclusa la zona che contiene l'altro deviatoio.
- Le comunicazioni di confine tra area telecomandata e area non telecomandata non possono essere sdoppiate.
- Le comunicazioni di confine con le zone di manovra non possono essere sdoppiate.
- Quando è previsto il regime JDL, le comunicazioni di confine tra ambito DM e ambito DCO non possono essere sdoppiate.





- Sul Piano schematico, sul QL e sul pannello delle chiavi di Zona devono essere evidenziati i deviatoi appartenenti ad una comunicazione sdoppiata (ad es. abbinando al numero di ogni deviatoio quello del deviatoio corrispondente).
- Negli impianti ACS gestiti in regime di telecomando l'esclusione singola di ogni deviatoio, con impianto in telecomando, può essere effettuata soltanto se entrambe le zone che contengono la comunicazione sdoppiata sono escluse.

Art. 3

Ai sopraindicati principi di base dell'Art. 2 corrispondono nei vari regimi di esercizio le seguenti funzionalità:

a) Condizioni generali in tutti i regimi di esercizio

- La manovra ed il controllo per i due deviatoi della comunicazione sdoppiata sono distinti.
- I movimenti che interessano uno solo dei due deviatoi della comunicazione sdoppiata richiedono l'altro deviatoio, considerato laterale, in posizione di indipendenza.
- I movimenti che interessano uno solo dei due deviatoi della comunicazione sdoppiata non inibiscono l'esclusione della zona che contiene l'altro deviatoio richiesto come laterale.
- La chiave di manovra a mano di ciascun deviatoio della comunicazione sdoppiata viene liberata, oltre che con la funzione MD, anche quando entrambe le zone sono escluse e stabilizzate.
- La rimozione dell'esclusione di ognuna delle due zone è condizionata alla verifica che le chiavi di manovra a mano di entrambi i deviatoi della comunicazione sdoppiata siano inserite nell'unità bloccabile.
- L'esclusione di una zona inibisce la formazione degli itinerari e degli istradamenti che interessano il deviatoio contenuto nella zona esclusa richiesto come percorso.
- L'esclusione di una zona comprendente uno dei due deviatoi della comunicazione sdoppiata non inibisce la formazione degli itinerari e degli istradamenti che interessano di percorso l'altro deviatoio; detti movimenti possono essere effettuati se esiste il controllo del deviatoio (laterale) compreso nella zona esclusa.
- L'eventuale condizione mancante del controllo del deviatoio richiesto come laterale, anche se compreso in zona esclusa, può essere scartata con l'attivazione del tasto o funzione di soccorso (Tcl¹ se l'impianto è presenziato)
- Sulla funzione nMD-LB² (normalità funzioni di manovra a mano deviatoi e liberazione del percorso) viene verificata la normalità della chiave MD di

¹ Il Tcl, nella fase di controllo del percorso, scarta il circuito di binario dalla verifica della via.

² La funzione nMD-LB verifica la normalità della funzione MD, delle chiavi di manovra a mano in zona non esclusa e della funzione di liberazione artificiale del percorso.





entrambi i deviatori o l'esclusione di entrambe le zone che contengono i deviatori (in modo cumulativo e non di ogni zona rispetto al singolo deviatoio contenuto nella stessa).

b) Condizioni generali nel regime di telecomando

- Ogni chiave di zona viene liberata se esiste la concordanza di entrambi i deviatori della comunicazione sdoppiata in posizione di indipendenza oppure l'esclusione della zona limitrofa.
- La manovra di ogni deviatoio della comunicazione sdoppiata è consentita se le zone sono entrambe incluse o entrambe escluse stabilizzate³.
- Per la rimozione dell'esclusione di ognuna delle due zone che contengono i deviatori della comunicazione sdoppiata viene verificata la concordanza per la posizione normale di entrambi i deviatori oppure che l'altra zona sia comandata in inclusione.
- L'eventuale condizione mancante del controllo del deviatoio laterale, anche se compreso in zona esclusa, può essere scartata con l'attivazione del degrado di 2° livello.

c) Condizioni specifiche per gli ACS nel regime di telecomando

- L'eventuale condizione mancante del controllo del deviatoio laterale, anche se compreso in zona esclusa, può essere scartata con l'attivazione del degrado di 1° livello.
- L'esclusione singola di ogni deviatoio della comunicazione sdoppiata può essere ottenuta soltanto se entrambe le zone che contengono i deviatori della comunicazione sdoppiata sono escluse e stabilizzate.
- Per la rimozione dell'esclusione di ognuna delle due zone che contengono i deviatori della comunicazione sdoppiata viene verificato, per entrambi i deviatori, che non sia in atto l'esclusione singola.

Art. 4

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1/4/2004

Michele Elia

³ La stabilizzazione della zona si ottiene con l'estrazione della relativa chiave.

